



## **Cumulo di periodi assicurativi**

**Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017**

### **COS'E'**

E' la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione<sup>1</sup>.

Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra.

Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

### **A CHI SI RIVOLGE**

Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

- Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- Gestione separata<sup>2</sup>
- Iscritti alle casse professionali<sup>3</sup>.

### **REQUISITI**

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata<sup>4</sup>. Il diritto alla pensione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo (esempio: se in una delle

<sup>1</sup> Art. 1 della legge n.228 del 2012

<sup>2</sup> di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

<sup>3</sup> enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

<sup>4</sup> di cui al comma 10 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

forme assicurative coinvolte nel cumulo la pensione di vecchiaia è prevista a 70 anni, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si può conseguire solo al raggiungimento di tale requisito anagrafico).

Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

### **COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO**

Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione<sup>5</sup> e si può chiedere la restituzione di quanto già versato.

Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l'importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione.

Quindi:

- non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l'onere è stato pagato integralmente
- non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione.

L'eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

### **RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE**

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione<sup>6</sup> a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

### **INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno l'indennità di fine servizio al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti a tale data.

---

<sup>5</sup> Ricongiunzione onerosa ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n.29

<sup>6</sup> d.lgs. 2 febbraio 2006, n.42